

IL DIRIGENTE

Premesso che nell'ambito della procedura espropriativa attivata dal Comune di Cattolica per la realizzazione di una struttura residenziale per anziani e disabili (R.S.A. + Casa protetta e Centro diurno), veniva depositata presso la Cassa DD.PP. - Tesoreria Prov.le dello Stato di Forlì, l'indennità provvisoria di esproprio di Euro 115.451,15 (L. 223.544.600), rifiutata ai sensi dell'art. 12, 3 comma della Legge n. 865/71 dagli espropriandi, F.lli VANNI Roberto e VANNI Vittorio di Cattolica, giusta quietanza n. 19 del 21.02.2001;

- che, con successiva propria Determinazione Dirigenziale n. 408 del 1.07.2003, adottata in rettifica del precedente provvedimento Dirigenziale n. 118 del 7.03.2001, debitamente notificata alla ditta proprietaria e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Rimini il 28.07.2003 al n. 11280 di R.G. e n. 7818 di R.P. è stato pronunciato l'esproprio ai sensi dell'art. 13 - Legge n. 865/71 ed a favore del Comune di Cattolica, per i terreni di proprietà dei F.lli VANNI Roberto e VANNI Vittorio, catastalmente ivi specificati, aventi una superficie complessiva di mq. 5.595;

Visto che la Commissione Prov.le Espropri di Rimini con propria Determinazione n. 91/2001 del 18.07.01, stimava l'indennità definitiva di esproprio di detti terreni per un ammontare di complessivi Euro 516.942,90 (L. 1.000.941.030), con relativa notifica di tale determinazione ai F.lli VANNI Roberto e Vittorio in data 27.09.2001;

Dato atto che contro detta valutazione il Comune proponeva opposizione avanti la Corte di Appello di

Bologna ai sensi dell'art. 19 - Legge 865/71, incaricando per l'azione in giudizio, gli avvocati: Gaetano Rossi di Rimini e Lanfranco Tonini di Bologna, presso il cui studio di Piazza San Domenico, 5 si eleggeva domicilio;

- che, con sentenza n. 879, depositata alla Cancelleria della Corte in data 3.06.2004, la suddetta autorità giudiziaria nel dichiarare inammissibile l'opposizione a stima proposta dal Comune e in accoglimento della riconvenzionale proposta dai convenuti confermava l'anzidetta indennità definitiva di esproprio (Euro 516.942,90) oltre a determinare in Euro 9.255,40 l'indennità di occupazione, condannando il Comune al deposito e/o pagamento di complessivi Euro 526.198,30 oltre agli interessi legali a far data dal 7.03.2001 da calcolare sulla differenza tra detta somma e l'importo già depositato di Euro 115.451,15;

Ritenuto di non procedere all'eventuale ricorso in Cassazione dando seguito quindi, sulla base degli accordi intervenuti con la parte convenuta, alla restituzione del suindicato e formalizzato deposito amministrativo oltre agli interessi maturati e maturandi;

Visto inoltre, che l'anzidetta restituzione dovrà avvenire in esenzione della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 11, comma 5 e segg. della Legge n. 413/91, in quanto trattasi di pagamento riferito a indennità per terreno classificato in zona "F" dal D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444, dando altresì atto che durante l'evolversi della procedura espropriativa in parola non risultano presentate opposizioni di terzi al pagamento dell'indennità all'epoca determinata;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Visto l'art. 57 del D.P.R. n. 327/2001 "Testo Unico Espropri";

Visto l'art. 55 della Legge n. 2359/1865;

Visto l'art. 12, IV comma della Legge n. 865/1971;

Vista la L.R. 19.12.2002 n. 37, e s.m.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

- di prendere atto della sentenza n. 879 pronunciata il 6.04.2004, dalla Corte di Appello di Bologna, nell'ambito della procedura espropriativa citata in oggetto e premessa, depositata in data 3.06.2004, autorizzando la Cassa DD.PP. - Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro - Sede di Forlì - Via Solferino n. 21, alla restituzione a favore dei fratelli: VANNI Roberto, nato a San Giovanni in Marignano (RN) il 29.08.1931 (Cod. Fisc. VNN RRT 31M29H 921K) - residente a Cattolica - Via Cabral, 102 e VANNI Vittorio, nato a Cattolica (RN) il 12.02.1937 (Cod. Fisc. VNN VTR 37B12C 357Q) - residente a Cattolica - Via Cabral, 96 - del deposito amministrativo di Euro 115.451,15 (L. 223.544.600), giusta quietanza n. 19 del 21.02.2001, oltre agli interessi maturati e maturandi;

- di dare altresì atto che l'anzidetta restituzione dovrà avvenire in esenzione della ritenuta d'imposta prevista dall'art. 11, comma 5 e segg. della Legge n. 413/91, in quanto trattasi di indennità riferita a terreno classificato in zona "F" dal D.M. del 2 aprile 1968 n. 1444;

- di dare atto inoltre che il pagamento della sopracitata somma depositata (Euro 115.451,15 + interessi maturati) dovrà avvenire a favore dei due fratelli VANNI per la rispettiva quota parte del 50% cadauno, precisando, a tal proposito, che durante l'evolversi della procedura espropriativa di cui trattasi non risultano presentate opposizioni di terzi al pagamento dell'indennità all'epoca determinata;

- di esonerare, altresì, gli uffici ed i funzionari della Direz. Prov.le Servizi Vari Cassa DD.PP. che provvederanno all'istruttoria della restituzione in questione da ogni, qualsiasi responsabilità al riguardo;

- di individuare nella persona del dr. Gastone MENTANI, funzionario dell'ufficio espropri, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

DEL30373/ASD-DEL Determina D. n. 432 del 14.07.2004 pag.
